




CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

NEWSLETTER



Numero 15/2020

a cura di



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Aumenti di capitale semplificati fino all'aprile 2021

La continuità aziendale nei bilanci 2020

Rinvio del termine di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. e le cooperative

Una proroga ulteriore per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Start up: aumentano gli incentivi

Il nuovo volto del super bonus 110 %

Crediti di imposta anche alle società in concordato

Bonus auto fino al 31 dicembre 2020

Le modifiche al credito per canoni di locazione e affitto d'azienda

Settore della moda: un nuovo credito di imposta per compensare le riduzioni di valore delle rimanenze

INTERPRETAZIONI

È tassato il professionista che cede il contratto di leasing

Credito per la sanificazione: le interpretazioni ufficiali

Istituiti i codici tributi per i cessionari dei crediti di imposta

GIURISPRUDENZA

La rendita vitalizia per l'acquisto di azienda non è un costo deducibile

DOTTRINA

Assonime commenta la disciplina degli interessi passivi

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Aumenti di capitale semplificati fino all'aprile 2021

L'articolo 44 del decreto semplificazioni (decreto n. 76 del 16 luglio 2020) introduce fino al 30 aprile 2021 regole semplificate per gli aumenti di capitale. In particolare, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale.

Sono interessate le deliberazioni che riguardano:

- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
- l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile;
- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, articolo 44

La continuità aziendale nei bilanci 2020

Per i bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, la prospettiva di continuità può essere operata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, e le informazioni sulla continuità sono fornite "anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".

Pertanto, se il bilancio 2019 è stato approvato sul presupposto della continuità, questo requisito sussisterà anche per il bilancio 2020. La disposizione è applicabile (anche ai bilanci consolidati) nei confronti dei soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali e, per espressa previsione normativa, ai soli fini civilistici.

Decreto legge 34/20, Articolo 38 quater

Rinvio del termine di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. e le cooperative

Il termine ultimo entro il quale le S.r.l. (e le cooperative) al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2477 del codice civile – sono tenute alla nomina del revisore legale o dell'organo di controllo è differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (aprile/giugno 2022).

Pertanto, i bilanci di riferimento per verificare il superamento delle soglie minime previste (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità) diventano quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Decreto legge 34/20, Articolo 51 bis

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Una proroga ulteriore per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

È stato differito dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime di impresa al 1° luglio 2020.

La nuova scadenza riguarda sia il termine per il versamento della prima rata sia quello per la redazione e il giuramento della perizia.

Decreto legge 34/20, Articolo 137

INTERPRETAZIONI

È tassato il professionista che cede il contratto di leasing

Nella risposta ad interpello n. 209 del 13 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di un contratto di leasing (nella fattispecie immobiliare) da parte di un professionista genera materia imponibile. Il corrispettivo per la cessione del contratto deve essere ricompreso tra i compensi percepiti per la cessione di elementi immateriali comunque riferibili alla professione richiamati dal comma 1 quater dell'articolo 54 del Tuir.

Risposta n. 209 del 13 luglio 2020

DOTTRINA

Assonime commenta la disciplina degli interessi passivi

Il decreto legislativo n. 142 del 2018 ha recepito le Direttive ATAD 1 (2016/1164) e ATAD 2 (2017/952) introducendo nuove disposizioni in tema di deduzione degli interessi passivi, di exit/entry tax, di società controllate estere (CFC), di disallineamenti da ibridi, di dividendi e plusvalenze su partecipazioni e di intermediari finanziari.

In questo ambito, il decreto ha operato una profonda revisione dell'art 96 del TUIR, ossia della disciplina che pone limiti alla deducibilità degli interessi passivi per adeguarne il contenuto alla Direttiva ATAD 1.

La Circolare Assonime n. 14 del 8 luglio 2020 commenta in modo organico la nuova disciplina degli interessi passivi e ne analizza i principali aspetti applicativi evidenziando sia le questioni interpretative già risolte che quelle ancora meritevoli di un approfondimento.

Assonime, Circolare n. 14 del 8 luglio 2020

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Dall'ADE i modelli per i crediti d'imposta per la sanificazione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

- del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari devono comunicare all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10.7.2020 n. 259854

Start up: aumentano gli incentivi

L'articolo 29 del DL 179/2012 prevede, "a regime", un incentivo fiscale per agevolare gli investimenti effettuati in startup e PMI innovative effettuati da persone fisiche o giuridiche. In particolare, per le persone fisiche, il beneficio opera come detrazione d'imposta nella misura del 30% dell'investimento, con un limite massimo di un milione di euro e una durata minima dell'investimento di tre anni.

Il nuovo articolo 29-bis, introdotto dal decreto rilancio, prevede una detrazione del 50% per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche fino a 100.000 euro (sempre con durata minima dell'investimento di tre anni). In particolare:

- la misura massima del beneficio è stata aumentata da € 100.000 ad € 300.000;
- questa detrazione (del 50%) spetta "prioritariamente" rispetto alla detrazione "ordinaria" (del 30%), che resta comunque "fruibile per la parte di investimento eccedente".

La misura massima dei finanziamenti agevolati ottenibili da start-up e PMI innovative, a valere sul Fondo di sostegno al venture capital previsti dallo stesso comma, è fissata in misura pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse dalle stesse raccolte, con il limite massimo di un milione di euro per singolo investimento.

Decreto legge 34/20, Articolo 38

Il nuovo volto del super bonus 110 %

La conversione in legge del decreto rilancio ha modificato la disciplina del superbonus 110%, in vigore dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (per gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati e per gli enti aventi le stesse finalità sociali il superbonus è applicabile anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022).

In particolare, l'applicazione del "superbonus":

- è stato esteso alle Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le associazioni e società sportive dilettantistiche (soltanto per gli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi);
- è fruibile anche dai condomini (in questo caso la detrazione può essere ripartita tra i "condomini" in base ai millesimi, relativamente alle spese sulle parti comuni condominiali).

In particolare, in sede di conversione, è stato stabilito che l'eco-bonus:

- è riconosciuto anche per i lavori che sono eseguiti sulle “seconde case”, comprese le villette a schiera con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli (categorie catastali A/1; A/8; A/9);
- (solo per eco-bonus) può essere utilizzato dalle persone fisiche al massimo per due unità immobiliari (questa limitazione non è applicabile per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici, sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e sugli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio);
- potrà essere fruito con i seguenti limiti di spesa effettuati sui c.d. “interventi trainanti”:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari;
- 50.000 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità abitative;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

b.1) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:

- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

b.2) per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno (come, ad esempio, le villette a schiera): 30.000 euro (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

Inoltre si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (nel caso in cui ciò non sia possibile il conseguimento della classe energetica più alta dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato);
- nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) ovvero se gli interventi trainanti (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il bonus è applicabile a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se eseguiti in maniera isolata, fermo restando il requisito del miglioramento di almeno 2 classi di efficienza energetica (ovvero, se ciò non è possibile, previo conseguimento della classe energetica più alta);
- nel rispetto dei requisiti minimi, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficienza energetica, possono essere agevolati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Relativamente al c.d. “sisma-bonus” in sede di conversione è stata riconosciuta la fruibilità del beneficio per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che questi interventi siano realizzati congiuntamente a quelli di messa in sicurezza antisismica.

Con riferimento all’asseverazione delle spese (che è necessaria ai fini del riconoscimento del bonus del 110%), è stato specificato che questo documento:

- può essere rilasciato al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento degli stessi;
- deve contenere il resoconto dei requisiti tecnici del progetto e l’effettiva realizzazione dello stesso;
- al fine della verifica della congruità delle spese dovrà assumere a riferimento ai prezzi indicati da un apposito decreto del Mise (in attesa di quel provvedimento, la congruità delle spese potrà essere determinata assumendo a riferimento i prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, i prezzi correnti di mercato nelle diverse zone.

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione al nuovo bonus e il decreto del ministero dello Sviluppo economico dovranno essere emanati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Decreto legge 34/20, Articolo 119

Crediti di imposta anche alle società in concordato

Per le imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020 sono stabiliti:

- un credito d’imposta a favore della società che riceve l’apporto di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’eventuale aumento di capitale deliberato dopo il 20 maggio 2020 eseguito ed integralmente versato entro il 31 dicembre 2020;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari sottoscritti da un fondo dedicato alle PMI.

In sede di conversione è stato specificato che questi due benefici sono applicabili anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Decreto legge 34/20, Articolo 26

Bonus auto fino al 31 dicembre 2020

È introdotto un incentivo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 (ossia destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo:

- fino a 40.000 euro, al netto dell’IVA, per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione;
- fino a 50.000 euro, al netto dell’IVA, per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂.

In particolare:

a) in caso di rottamazione, il contributo statale è pari a:

- 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂ (in pratica le auto elettriche ed ibride);
- 1.500 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro. Il bonus totale è quindi pari a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO₂ e a 3.500 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

b) senza rottamazione, il contributo statale è pari a:

- 1.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂;
- 750 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

In questo caso, lo sconto del venditore deve essere pari ad almeno 1.000 euro.

Il contributo totale è quindi di 2.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO₂ e 1.750 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Decreto legge 34/20, Articolo 44

Le modifiche al credito per canoni di locazione e affitto d'azienda

In sede di conversione del decreto, è stato stabilito che:

- per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e per coloro che hanno sede operativa "nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19" il credito d'imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato (si ricorda che, ordinariamente, la diminuzione del fatturato deve essere di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019);
- per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta è ridotto al:
 - 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
 - 10% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma (pertanto, per chi ha ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il tax credit locazioni resterà invariato, mentre coloro che hanno ricavi 2019 eccedenti questa soglia limite e che oggi sono fuori dal bonus, viene previsto un bonus locazioni ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, fermo restando, comunque, il rispetto degli altri requisiti di accesso previsti dall'articolo 28 del DL 34/2020);
- l'assenza del requisito quantitativo di accesso al bonus (ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020) è esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operator (oltre alle strutture alberghiere ed alle attività agrituristiche);
- in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (l'eventuale differenziale tra il valore nominale del bonus ceduto ed il prezzo d'acquisto del credito è irrilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP). In caso di cessione al locatore, il credito di imposta matura al momento della cessione senza

necessità di aver preventivamente o contestualmente pagato il canone, ma a fronte di uno sconto sul medesimo.

Decreto legge 34/20, Articolo 28

Settore della moda: un nuovo credito di imposta per compensare le riduzioni di valore delle rimanenze

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza da Covid-19, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 relativo all'emergenza Covid-19.

Il credito d'imposta:

- potrà essere utilizzato limitatamente al periodo d'imposta 2020 (ovvero il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 9 marzo 2020);
- dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale (in assenza sarà necessario richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall'articolo 8 del Dlgs. 39/2019)
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Decreto legge 34/20, Articolo 48 bis

INTERPRETAZIONI

Credito per la sanificazione: le interpretazioni ufficiali

Con gli articoli 120 e 125 del decreto rilancio decreto 34/20, convertito in legge), sono stati introdotti i crediti d'imposta:

- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con la circolare n. 20 del 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia.

Agenzia delle Entrate, Circolare 10.7.2020 n. 20

Istituiti i codici tributi per i cessionari dei crediti di imposta

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti

d'imposta ricevuti, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo:

- "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020";

- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13.7.2020 n. 39

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

La rendita vitalizia per l'acquisto di azienda non è un costo deducibile

La questione al centro dell'Ordinanza della Cassazione è se il corrispettivo della cessione di una azienda, concordato costituendo a favore del cedente una rendita vitalizia, costituisca un costo deducibile dai ricavi dell'azienda, concorrendo alla formazione dell'imponibile. A questo quesito viene data risposta negativa, tenendo conto che *“la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “per quanto concerne il regime fiscale posto a carico del cessionario, l'ammontare della rendita vitalizia assunto a corrispettivo (ancorché dilazionato) della cessione stessa, non costituisce, ex articolo 109 TUIR, costo di gestione deducibile; trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio, bensì di acquisizione dell'azienda. Così da rilevare esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all'attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex articolo 2526 n. 6) codice civile, e del suo ammortamento (articolo 103 TUIR).” (Cassazione, 17181/2018)”*

Cassazione, Ordinanza 9.7.2020 n. 14572

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

La Direttiva madre-figlia è applicabile agli interessi ritrasferiti alla casa madre estera

L'esenzione dalla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quater* D.P.R. 600/1973 in applicazione della c.d. “Direttiva madre-figlia” spetta anche nell'ipotesi in cui gli interessi erogati alla controllante residente nell'Unione Europea dovessero essere retrocessi alla casa madre europea.

L'esenzione è condizionata al fatto che la società che riceve gli interessi non si limiti a fungere da società interposta, ma eserciti un'attività significativa dalla quale ritrae un utile congruo, anche se le relative funzioni sono svolte all'interno del gruppo.

Nel caso analizzato, secondo l'Agenzia delle Entrate, il finanziamento esistente tra la società italiana e la propria controllante estera costituiva un mero “ribaltamento” di un finanziamento intercorso tra la controllante stessa e la propria controllante, la quale, a sua volta, aveva contratto un finanziamento a monte. Si trattava, quindi, di una serie di prestiti infragruppo a cascata, di fatto immutati nei loro contenuti, tali da qualificare la controllante della società italiana non come beneficiaria degli interessi, ma quale mera società *conduit*, che rigirava gli interessi alla propria controllante con *mark up*.

Corte di cassazione, 10.07.2020 n. 14756